



Lavoro minorile ed azioni di rimedio

La Silva nel rispetto delle leggi vigenti si astiene dall'utilizzare o favorire l'impiego di lavoro infantile o comunque di giovani in età di obbligo scolastico.

In Italia il tema dell'età minima di avviamento al lavoro è regolata dal decreto legislativo 345/99 (così come modificato e integrato dal D.Lgs 262/00) di attuazione della direttiva comunitaria 94/33/CE. Tale decreto modifica la precedente disciplina in più punti. La norma contiene le seguenti definizioni:

- ⇒ **bambino:** minore che non ha compiuto gli anni 15 o che è soggetto all'obbligo scolastico
- ⇒ **adolescente:** minore d'età compresa tra i 15 e i 18 anni e non più soggetto all'obbligo scolastico

In generale è vietato il lavoro ai bambini, cioè ai minori di 15 anni. Sono previste deroghe solo su autorizzazione governativa e assenso dei genitori e per lavori particolari: attività culturali, artistiche, sportive, pubblicitarie, ecc.. Risulta quindi abrogata la norma precedente che consentiva l'utilizzo a 14 anni per lavori leggeri non industriali e nel settore agricolo. Per gli adolescenti, cioè i minori di 18 anni, vige il divieto di lavoro pericoloso: s'intendono le lavorazioni con esposizione ad agenti fisici, biologici, e chimici e per particolari processi, riportati in allegato alla direttiva. Sono poi previste disposizioni particolari per i minori e relative al lavoro notturno, al riposo settimanale, alla sicurezza sul lavoro e alle visite mediche obbligatorie

L'azienda ha stabilito una **procedura per:**

- la **selezione del personale**, infatti durante il colloquio l'azienda si accerta della veridicità dei dati anagrafici dichiarati dal candidato attraverso la consultazione dei documenti di identità. Una volta appurata l'età anagrafica l'assunzione del personale è vincolata ai seguenti **requisiti di età:**
 - a. **non sono possibili assunzioni di bambini**, cioè ai minori di 15 anni soggetti all'obbligo scolastico;
 - b. le assunzioni degli **adolescenti**, cioè minori d'età compresa tra i 15 e i 18 anni e non più soggetto all'obbligo scolastico, sono vincolate **al rispetto del D.Lgs 345/99 e dalle normative sulla sicurezza**. I giovani lavoratori non devono essere impiegati al lavoro durante le ore scolastiche e la somma giornaliera delle ore di scuola, lavoro e trasporto non deve essere superiore a 10. In considerazione dei vincoli normativi e delle caratteristiche tipiche delle attività della SILVA (servizi di pulizie e traslochi) che espongono solitamente i lavoratori a rischi residuali non ammissibili per i minori, l'assunzione di minori solitamente non viene presa in considerazione (salvo il caso in cui sia necessario in seguito alla attuazione del programma di rimedio e sostegno dei minori).
- **il recupero** dei bambini che eventualmente si dovesse trovare a lavorare in situazioni che ricadono nella definizione di lavoro infantile, fornendo, in particolare, il supporto per la frequenza scolastica;
- **la promozione dell'educazione** di bambini e dei giovani lavoratori soggetti a istruzione obbligatoria (15 anni).

L'azienda ha disposto una procedura di rimedio qualora si presentasse un minore ai colloqui di selezione o si dovesse venire a conoscenza di una situazione di necessità per un bambino, il **programma di rimedio** per i minori è indirizzato a garantire una forma di sostentamento al minore, in modo da permettergli di completare il suo percorso di



Lavoro minorile ed azioni di rimedio

istruzione (per i minori fino ai 15 anni lo scopo è di assolvere l'obbligo scolastico, per i ragazzi dai 16 ai 18 anni si cercherà di offrire una formazione professionale che ne rispecchi le attitudini professionali e ne favorisca l'inserimento nel mondo del lavoro).

Il programma consiste nelle seguenti azioni:

1. **raccogliere informazioni** sulle motivazioni che spingono il minore a cercare un lavoro (povertà, mancanza di mezzi di sostentamento della famiglia, ecc.) e sulla composizione familiare per verificare se è possibile offrire un lavoro ad un altro membro della famiglia;
2. **garantire l'istruzione e una forma di sostentamento** al minore. Le azioni da intraprendere saranno nell'ordine:
 - a. collaborare con le amministrazioni e gli enti locali per individuare soluzioni alla situazione di disagio del bambino
 - b. collaborare con le organizzazioni sul territorio per risolvere eventuali situazioni di mancanza di sostentamento del bambino
 - c. ricercare mediante le associazioni di categoria, le conoscenze personali, i clienti ed i fornitori una soluzione lavorativa per i parenti del bambino che con il loro impiego possano sostenere l'eventuale fabbisogno economico
 - d. assumere direttamente altri familiari del minore al fine di assicurare sostentamento finanziario alla famiglia;
 - e. fornire al minore – se adolescente - un lavoro leggero e sicuro (nel rispetto delle prescrizioni di legge per ciò che concerne l'uso delle attrezzature e i rischi a cui non può essere esposto) per poche ore la giorno in orari e modalità tali da consentire all'adolescente di poter continuare il proprio percorso scolastico (verificando che la somma di ore di lavoro, studio e viaggio siano minore di 10 al giorno, assegnando turni lavorativi in giorni / orari in cui non è prevista la frequenza a scuola). Gli eventuali lavori affidati a minori per lo svolgimento di corsi di formazione professionali saranno limitati al tempo necessario all'attività formativa e saranno concordati con il centro per la formazione responsabile del corso e saranno svolti sotto la stretta sorveglianza di formatori interni all'azienda nel pieno rispetto delle condizioni di salute e sicurezza;
 - f. assicurare l'istruzione al minore tramite pagamento delle tasse scolastiche, dei libri di testo e dei costi di trasporto per raggiungere la scuola;
3. **sensibilizzare i fornitori** affinché non facciano uso di lavoro infantile e si impegnino, in forma scritta, al rispetto di tale principio attraverso la sottoscrizione del codice di condotta aziendale. Il rispetto di tale requisito è ritenuto fondamentale per un rapporto commerciale duraturo.